

COMMISSIONE VI.  
FINANZE E TESORO

C.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCRICCIOLO

INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1104
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1104
<b>Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):</b>	
Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3810);	
PAJETTA ed altri: Ulteriore modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, già modificato con legge 5 maggio 1956, n. 525, relative alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (3190) . . . . .	1104
PRESIDENTE . . . . .	1104, 1105, 1108
BIMA . . . . .	1108, 1109
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1111
MATARRESE . . . . .	1109, 1110, 1112
PAJETTA . . . . .	1105, 1109, 1110, 1111
RAFFAELLI . . . . .	1112
SPAGNOLI . . . . .	1111
TROMBETTA . . . . .	1110, 1112
ZUGNO, <i>Relatore</i> . . . . .	1104, 1110, 1111, 1112
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Senatore GIGLIOTTI ed altri: Modificazioni al testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e applicazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore ed a carico degli Enti locali (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3377) . . . . .	1112
PRESIDENTE . . . . .	1112, 1113, 1114
AZZARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1112, 1113, 1114
BOTTA . . . . .	1113
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1113, 1115
RAFFAELLI . . . . .	1113, 1115
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto (3695) . . . . .	
PRESIDENTE . . . . .	1115, 1116, 1117
BASSI, <i>Relatore</i> . . . . .	1115, 1116
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1115, 1117
SOLIANO . . . . .	1115, 1116
ZUGNO . . . . .	1116
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Dosi: Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati (3582) . . . . .	1120
PRESIDENTE . . . . .	1120, 1121

	PAG.
BOTTA . . . . .	1120
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	1120
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1120
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1121

La seduta comincia alle 10.

ZUGNO, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Vicentini.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi in discussione i deputati Grezzi, Nicoletto e Pella sono sostituiti rispettivamente dai deputati Spagnoli, Bigi e Veronesi.

**Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3810) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pajetta ed altri: Ulteriore modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, già modificato con legge 5 maggio 1956, n. 525, relative alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (3190).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (3810) approvato dalla V Commissione permanente del Senato e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pajetta, Spagnoli, Sulotto, Levi Arian Giorgina, Maulini, Todros, Scarpa, Tempia Valenta, Balconi Marcella, Baldini, Lenti, Bo, Biancani: « Ulteriore modifica dell'articolo 1 del-

la legge 3 agosto 1949, n. 623, già modificato con legge 5 maggio 1956, n. 525, relative alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (3190).

Il Relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Com'è noto, il provvedimento al nostro esame mira in sostanza a modificare due precedenti leggi relative alla concessione dell'esenzione fiscale alla Valle d'Aosta per determinate merci e contingenti, in attesa della definizione della zona franca da istituirsi a norma dell'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4

Come i colleghi sanno, la definizione di una zona franca non è un problema facile da risolvere. Indubbiamente, affrontandolo decisamente, dal 1948 ad oggi esso poteva essere risolto. Comunque, è naturale che per definire il problema della zona franca (e per zona franca non si intende mai il territorio di una intera regione bensì determinate zone di confine della regione stessa) si debbano risolvere numerose questioni tecniche. In attesa del provvedimento (che deve derivare da un accordo fra gli Organi regionali ed il Governo) nel 1949 si è proceduto ad una prima concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti. Il medesimo procedimento era stato a suo tempo seguito anche per Gorizia, per cui, e in attesa comunque della definizione del regime di zona franca, si sono concesse talune esenzioni fiscali relativamente alle merci di consumo locale.

Il problema attiene a merci di prima necessità e di uso locale, sia ai fini alimentari, naturalmente, sia ai fini anche di sviluppo produttivo.

Il primo provvedimento per la Valle d'Aosta del 1949 è stato approvato all'unanimità (ho guardato gli atti parlamentari ed ho visto che è stato approvato all'unanimità nei due rami del Parlamento), e vi è stata poi la legge del 1956, n. 525, che ha completato ed adeguato i contingenti allo sviluppo della Valle d'Aosta, ed anche qui si è avuta una approvazione quasi all'unanimità; su 351 votanti infatti vi furono 312 voti favorevoli e solo 39 contrari.

Dal 1956 ad oggi indubbiamente si sarebbe dovuto affrontare il problema della delimitazione e determinazione delle modalità per la applicazione della zona franca nella Val d'Aosta. Poteva certo pensarci anche il Governo che ha avuto la responsabilità della Regione, ma non voglio dar la colpa né all'una né all'al-

tra parte. Sta di fatto che dal 1956 nessuna iniziativa è stata presa per predisporre un provvedimento atto a soddisfare questa esigenza fondamentale della Regione.

Tuttavia dal 1956, da parte dei gruppi politici regionali e del Governo della regione, sono stati presi contatti con il Governo nazionale ed alla fine si è giunti ad un accordo sull'attuale disegno di legge.

Come i colleghi possono costatare, questo provvedimento è stato approvato dal Senato nel testo presentato dal Governo e senza il voto contrario di nessun gruppo politico. Anche il gruppo comunista, che aveva presentato alla Camera una proposta di legge nel maggio 1966 a nome dei deputati Pajetta, Spagnoli ed altri, al Senato, data anche una situazione locale che mi è stata descritta, si è astenuto dal voto.

Quali sono i miglioramenti che sono stati apportati rispetto alla situazione precedente? Sono stati notevoli.

Infatti, è stato aumentato il contingente per lo zucchero da 30.000 a 40.000 quintali (nel 1949, i quintali erano 24.000: dunque, si registra quasi un raddoppio). Il caffè è passato da 2.500 quintali nel 1949, a 3.500 quintali nel 1956, a 6.000 quintali nel presente provvedimento. La benzina è passata da 15 mila quintali nel 1949, a 50 mila quintali nel 1956, a 150 mila quintali con il presente provvedimento. Il gasolio è passato da 15 mila quintali nel 1949 a 40 mila quintali nel 1956 ed a 50 mila quintali con il presente provvedimento. Altri aumenti riguardano il petrolio, l'olio lubrificante, e così via. A proposito poi delle attrezzature per l'agricoltura, per le quali nulla era previsto nel 1949, il contingente di 25 milioni stabilito nel 1956 è salito con l'attuale provvedimento a 75 milioni.

Non vi è dubbio che il provvedimento tende ad adeguare le voci di maggiore importanza alle esigenze ed ai fabbisogni locali. Tuttavia, rimane aperto il problema della definizione della zona franca, che io raccomando sia con sollecitudine affrontato e risolto per tutta la popolazione. Come tutti i problemi che rimangono troppo a lungo aperti, anche questo può creare delle insoddisfazioni.

È noto che dal 1° gennaio di quest'anno sono stati aumentati già i contingenti a disposizione dei cittadini della Valle d'Aosta. Quindi, è opportuno che il disegno di legge, pervenuto a noi dopo l'approvazione del Senato, venga approvato nell'attuale testo. Per il problema più vasto relativo alla zona franca preannuncio un ordine del giorno volto ad

impegnare il Governo ad affrontare il detto problema in forma definitiva, prendendo al più presto contatto con il Governo regionale. In tal modo, potranno trovare soddisfazione le legittime aspettative, sotto tutti gli aspetti, di tutte le popolazioni locali.

Debbo aggiungere che, malgrado sia vero che la Valle d'Aosta ha subito un grande sviluppo turistico, l'entità della popolazione è rimasta pressoché stazionaria. Nel 1951 gli abitanti erano circa 94 mila e nel 1961 circa 100 mila; gli ultimi dati portano l'aumento a 105 mila abitanti. Pertanto, le percentuali di aumento sulle varie voci contingentate, determinate nel provvedimento, mi paiono più che adeguate all'aumento della popolazione.

Come ripeto, il provvedimento è transitorio, ma ha una sua urgenza in relazione alla situazione locale. Raccomando quindi alla Commissione di approvarlo nel testo approvato dal Senato, con la riserva (cui ho già accennato) dell'approvazione anche di un ordine del giorno diretto ad impegnare il Governo affinché, grazie a contatti con il Governo locale, risolva il problema al più presto in forma definitiva.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**PAJETTA.** Al breve intervento che mi propongo di fare, sono costretto a premettere parole di stupore, per alcune affermazioni dell'onorevole Zugno. Se queste ultime sono affermazioni personali, che dimostrano una insufficiente conoscenza dei problemi su cui è richiamata la nostra attenzione, la cosa non ha grande importanza. Ma se sono affermazioni di un partito di maggioranza (cui il Relatore appartiene) su cui grava la responsabilità di non avere applicato la Costituzione per quanto riguarda la Valle d'Aosta (e non solo per questo), la cosa è diversa.

Voi avete sentito, come ho sentito io (e forse con lo stesso stupore), che l'onorevole Zugno ha affermato che quando si parla di zona franca non si intende mai tutta una regione, ma sempre e soltanto una parte di essa. Orbene, questa può essere una teoria di diritto internazionale, che sarà forse ricordata con il nome dell'onorevole Zugno, ma che nulla ha e che fare con la Valle d'Aosta, come cercherò di dimostrare. E non è stato soltanto un *lapsus*, se il Relatore successivamente ha creduto di compiere un « atto sprejudicato » rimproverando il Governo e la maggioranza di non aver compiuto in 19 anni gli studi sufficienti per quella che egli ha chiamato la delimitazione della zona franca nella regione aostana:

Se il Relatore permette, leggerò non per mia (come si dice), ma per sua conoscenza l'articolo 14 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta che recita: « Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca... ». Mi sembra appaia chiaro che la questione della « delimitazione » non sorge affatto; chiaro altresì è che non ci si riferisce ad una sola parte della regione. Pertanto, non 19 anni di studio, ma i 5 anni richiesti per ottenere la licenza elementare, sarebbero bastati per definire il cosiddetto problema della delimitazione. Lo stesso articolo 14 dice: « Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato ». Ciò non ha nulla a che vedere con la delimitazione. Insisto su questo argomento, perché il Relatore ha affermato la teoria secondo cui mai una regione intera può essere considerata zona franca. Dunque, ci troviamo di fronte non soltanto alla inadempienza (che lei, onorevole Zugno, ha dovuto di necessità riconoscere, perché sarebbe stato impossibile negarla) ma anche e addirittura all'intenzione di procedere ad una revisione costituzionale, a proposito della Valle d'Aosta, se le parole del Relatore hanno un senso.

Questa è una premessa che deve essere fatta perché il problema della zona franca non si risolve in una questione di dimenticanza, come ha tentato di far credere l'onorevole Zugno dicendo di non voler dare la colpa né ad una parte né all'altra, dimostrando di non avere ben chiaro se la colpa sia stata del Governo regionale o del Governo centrale. Qui si tratta di una legge dello Stato e del diritto di una Regione di essere consultata.

La Regione ha fatto più volte presente, in modo pressante, questa esigenza. E posso citare numerosi « testimoni confessi » delle responsabilità del Governo centrale.

Nel 1958, dopo che erano passati dieci anni, il ministro Fanfani si impegnò solennemente (guarda caso, alla vigilia di una campagna elettorale) ad istituire il regime di zona franca; nel 1962, ancora alla vigilia delle elezioni del 1963, l'allora ministro Trabucchi, per quello che lo riguardava, si impegnò solennemente a tale realizzazione. Gli studi ormai dovevano essere in stato avanzato, se un tecnico poteva garantire la realizzazione del nuovo regime doganale senza alcuna delimitazione territoriale.

Siamo arrivati al 1966, con il Governo ormai di centro-sinistra e con l'onorevole Moro Presidente del Consiglio il quale nell'Aula del

Parlamento non ha più fatto delle promesse, alieno com'è dalla demagogia di vecchio stile, ma ha dichiarato che già un provvedimento era pronto ed in fondo non avremmo dovuto chiedere di più ed aspettare che fosse presentato. Sono passati dei mesi e ci troviamo di fronte a patenti inadempienze ed abbiamo il diritto di dire, prima di entrare nel merito del disegno, che voi avete voluto di proposito durante anni interi e durante questi mesi umiliare la Valle d'Aosta, responsabile di avere difeso la sua autonomia e di aver resistito a quel centralismo (è inutile che richiami la tradizione di cui siete eredi) che è divenuto la prassi costante di ogni Governo di Roma.

Noi abbiamo tutti insieme commemorato la tragica scomparsa del nostro collega Gex. Ora vi è un articolo della Costituzione che dichiara che la Camera è costituita di 630 deputati, ma dalla morte dell'onorevole Gex è costituita di 629 deputati. La Giunta per le elezioni dichiara che non è necessaria, per procedere alle nuove elezioni, nessuna legge speciale; ma a questo punto, facendo pesare la volontà della maggioranza, si decide che è necessaria una legge costituzionale. Questo perché si sa che l'iter di una legge costituzionale sarà tale che le elezioni avverranno in Val d'Aosta solo quando non sarà più possibile non farle.

A ragione possiamo quindi accusarvi di non rispettare la Costituzione; infatti, dopo aver tentato la via della legge costituzionale per essere sicuri che non andasse in porto prima delle elezioni generali, arrivata la legge alla Camera, essa si è fermata in Commissione, e solo quando si dovrà procedere alle elezioni generali potrà anche essere approvata, ma prima no. Abbiamo quindi il diritto di affrontare i problemi della Val d'Aosta con un certo sospetto.

Noi qui rappresentiamo i cittadini della Val d'Aosta non soltanto come parlamentari che rappresentano tutto il paese, ma anche come comunisti per le migliaia di voti che i valdostani danno al nostro partito, ed infine anche in rapporto alle loro richieste che sono fatte d'accordo sia da comunisti che da socialisti e persino da democristiani che non sono affatto contenti del fatto di essere presi in giro dal Governo di Roma sulla questione della zona franca. Ebbene, i cittadini della Val d'Aosta hanno il diritto di non credere ad un ordine del giorno e di chiedere che le cose riconosciute giuste siano realizzate.

Ora noi, mentre continuiamo a chiedere al Governo di realizzare i suoi impegni, abbiamo presentato la proposta di legge n. 3190,

che avete di fronte, e che porta la data del 26 maggio 1966. Ringrazio a questo punto il Presidente della Commissione che non ha voluto far passare neppure un anno prima che fosse discussa, ma soltanto quel lasso di tempo utile perché il Governo potesse ancora una volta pensare che l'iniziativa parlamentare è un qualcosa che umilia la democrazia e varasse il provvedimento governativo. Comunque l'aver costretto il Governo, sia pure nel mese di ottobre (non è mai troppo tardi), a presentare un disegno di legge è stato qualcosa.

Che cosa ci fa pensare che il provvedimento che ci sta di fronte sia insufficiente? che cosa ce lo fa pensare, oltre al fatto che, passati tutti questi mesi, siamo allo stesso punto? È perché durante tutti questi mesi non abbiamo avuto un solo passo sulla questione della zona franca e di fronte alle nostre richieste si è avuto un disegno di legge che porta a delle riduzioni (e sarei stato grato all'onorevole Zugno se avesse voluto spiegarci il motivo), che vanno dalla piccineria meschina della riduzione di qualche migliaio di pacchetti di sigarette a riduzioni che riguardano voci di cui non potete negare l'importanza, alcune delle quali potrebbero utilmente permettere nella Valle la ripresa produttiva: ricordo fra le altre la voce macchinari; attrezzature, utensili per impianti industriali.

Il fatto che abbiate voluto togliere due milioni di lire di libri di scuola può solo dimostrare la volontà di incoraggiare l'analfabetismo il che ha comunque soltanto un valore emblematico, perché non capisco quale vantaggio per lo Stato sia ipotizzabile da tale riduzione.

Ma il fatto che non riconosciate alle forze locali il peso politico loro spettante, evidenzia non solo l'antica pretesa che « chi comanda siete voi », ma manifesta il tentativo di impedire l'affermarsi di un diritto economico e non si vede nell'interesse di chi.

Noi — se anche, con violazione aperta del dettato costituzionale dello statuto regionale; è stato imposto un nuovo governo alla Valle d'Aosta — avanziamo queste richieste a favore dei cittadini e degli imprenditori, piccoli e grandi, della Valle d'Aosta. Non lo facciamo con intento diverso da quello di permettere alla Regione di vivere e rifiorire.

Per avviarmi rapidamente alla conclusione desidero ancora affrontare il problema del voto al Senato. Noi abbiamo esposto le nostre proposte ed i nostri emendamenti; ci siamo trovati di fronte al blocco della maggio-

ranza e ci siamo rifiutati di votare questo provvedimento, sapendo che esso sarebbe giunto alla Camera e che nel frattempo avrebbero avuto modo di pronunciarsi gli aostani. Debbo anche ricordare che una delle obiezioni più ovvie, quando la proposta è di iniziativa parlamentare, è che è facile quando si è all'opposizione chiedere qualche milione in più; non capisco però perché al Governo deve essere così facile togliere due milioni sui libri di testo scolastici, solo per fare brutta figura... La nostra proposta riprende per filo e per segno uno studio svolto dai membri del Governo regionale e da tecnici del partito comunista, del partito socialista e dell'Union Valdôtaine; questo avvenne quando era assessore (e mi pare lo sia ancora) il compagno Mario Colombo, allora appartenente al partito socialista, il quale nella formulazione di queste richieste è stato non piccola parte. Perciò, mi rivolgo ai compagni socialisti per ricordare loro che le richieste non rispondono ad intenti demagogici, né sono invenzioni successive al cambio delle alleanze; sono modeste concrete richieste, che partono dalla conoscenza del problema, avvenuta sul luogo, e che abbiamo fatto nostre credendo di dover interpretare i desideri dei valdostani che rivendicano un diritto riconosciuto loro dalla stessa Costituzione.

Oggi la situazione in cui ci troviamo ha un carattere particolare. Il Presidente di questa Commissione avrà ricevuto (così come l'ha ricevuto il Vicepresidente comunista) un telegramma del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Noi facciamo tutte le riserve sul carattere elettoralistico di tale telegramma, perché, quando al Senato si è parlato di consultazione degli organi che rappresentano la Valle, si è fatto il più grande silenzio su come fossero avvenute le consultazioni, all'infuori degli incontri delle segreterie dei partiti, che oggi pare debbano sostituire in generale i dibattiti pubblici e le prese di posizione aperte. Dunque, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che concerne l'aumento dei contingenti in esenzione fiscale e sollecita l'attuazione della zona franca prevista dallo statuto regionale; e più che sollecitare non possono fare...

Coloro che veramente avrebbero potuto fare qualcosa in questi 19 anni sono coloro che siedono (e non sempre; qualche volta se ne dimenticano...) sui banchi dei Ministri in questo Parlamento. Pertanto, mi sembra più che giusto riconoscere la fondatezza della protesta del consiglio regionale, il quale « preso

atto che l'aumento dei quantitativi dei generi contingentati da assegnarsi alla Valle in esenzione fiscale sta per essere definitivamente approvato dalla Commissione parlamentare in sede deliberante, considerato che i quantitativi proposti dal Governo erano stati accettati dalla Regione in via del tutto provvisoria, per non rinunciare ulteriormente a tangibili benefici in attesa dell'attuazione della zona franca, prevista dall'articolo 14 dello statuto regionale, impegna il Governo nazionale a dare sollecita attuazione all'adempimento costituzionale contenuto nell'articolo 14 dello statuto regionale (istituzione del regime della zona franca) provvedendo nel contempo, e nelle more di tale definitiva soluzione (cioè di qui all'istituzione della zona franca) a concordare con la regione l'estensione del regime di contingentamento ed altre voci utili all'economia della Valle d'Aosta, e un ulteriore aumento degli attuali quantitativi già in assegnazione. Distinti ossequi ».

Dunque, lasciando da parte gli ossequi, il Consiglio regionale chiede la istituzione della zona franca, e nelle more (cioè tra oggi e l'istituzione della zona franca) una estensione e delle voci e dei quantitativi. Noi facciamo nostre queste richieste, e ripresentiamo a questo scopo le nostre proposte, non demagogiche (perché studiate insieme ai compagni socialisti ed agli amici dell'Union) ed oggi convalidate dal fatto che la regione ritiene insufficiente il provvedimento esistente. Io non credo che l'espressione « nelle more » significhi: da adesso a quando farete la zona franca. Secondo me, significa: nel tempo necessario per consultare la regione. Parlando anche a nome degli altri presentatori della proposta di legge di cui sono primo firmatario, debbo dire che saremmo ben lieti se la consultazione potesse avvenire prima ancora del voto sulla nostra proposta, sia pure ripresentata sotto forma di emendamenti. Ciò sarebbe utile per tutti; non possiamo infatti agire sempre disconoscendo i diritti della Valle d'Aosta, non tenendo conto delle richieste e soprattutto dando l'impressione di agire di proposito in questo modo. Noi stiamo per presentare una mozione che investe le zone franche; al Senato è stato presentato un ordine del giorno a questo proposito. È necessario promuovere le condizioni che restituiscano la fiducia e ai legislatori e ai cittadini della Valle d'Aosta.

Nell'attuale situazione, onorevole Zugno, non possiamo limitarci ad approvare un ordine del giorno. Abbiamo avuto troppi impegni, a cominciare da quello costituzionale;

abbiamo ascoltato presidenti del consiglio, ministri delle finanze e persino il presidente Moro fare non solo delle promesse formali, ma parlare di provvedimenti già in atto: siamo perciò costretti ad essere diffidenti. Quello che vi chiediamo è il rispetto degli impegni costituzionali ed un maggior rispetto dell'autonomia regionale. Non credo che questo possa essere dimenticato.

L'altro giorno l'onorevole Piccoli riconosceva, in un incontro pubblico avuto con un deputato della nostra parte, che se la gravità della situazione costringe all'emigrazione tanti siciliani la situazione non è meno grave nel Trentino, e diceva che vi è una valle che dà scandalo veramente ed è la Val d'Aosta, perché amministrata da comunisti, socialisti e cattolici insieme, ed è una valle dalla quale non partono emigranti, se non per la Francia per lavori qualificati; e ha ricevuto decine di migliaia di italiani delle altre regioni, tanto che il 10 per cento dei cittadini sono di origine calabrese. Dava scandalo dunque la Val d'Aosta, bisognava intervenire e punirla. Adesso è stata punita; per una di quelle forme di centralismo che prima di essere scritta negli statuti fa parte della mentalità di chi governa a Roma, e la cui forma più insidiosa è quella del « criterio di omogeneizzazione », si è svolta per anni una martellante campagna sulla base dello *slogan* « se volete la zona franca dovete votare per il candidato di Roma ». Ed ora, ottenuta l'« omogeneizzazione » il centralismo si fa sentire più pesante. So quanto i valdostani siano gelosi della loro autonomia e della loro dignità, ed alle loro richieste si risponde ancora una volta con arroganza !

**PRESIDENTE.** Sulla richiesta di sospensiva dell'onorevole Pajetta hanno facoltà di parlare due oratori a favore e due contro.

**BIMA.** A me pare, se effettivamente la richiesta di sospensiva vi è stata, che sia certamente proponibile, ma che non debba essere accolta.

Il fondamento su cui poggia mi pare sia una situazione di inadempienza in ordine all'articolo 14 dello Statuto speciale della Val d'Aosta.

All'onorevole Pajetta devo ricordare che sulla questione delle zone franche e dei punti franchi è ancora in atto una discussione che dura da qualche anno, specialmente dinanzi all'altro ramo del Parlamento, in ordine ad una revisione di tutta la legislazione doganale, antiquata e sorpassata, ed il Governo, per quanto sia stato sollecitato, si è trovato, specie al Senato, dinanzi a prese di posizio-

ne, soprattutto da parte dei senatori comunisti, che hanno dimostrato la loro contrarietà ad allargare l'istituto della zona franca, ritenendolo lesivo della sovranità nazionale.

Credo che non vi siano carenze nè da parte del Governo, nè da parte del Parlamento, ma il fatto è che vi è una discussione sull'argomento, e bene ha fatto il Governo, in pendenza di tale discussione a farsi promotore della legge n. 525, con la quale, in attesa della modifica delle procedure, si dava una specie di avvio di fatto alla zona franca concedendo benefici alla popolazione della Valle.

Oggi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che estende questi benefici e siamo alla vigilia della approvazione di quelle leggi deleganti che daranno al Governo la possibilità di definire meglio l'istituto della zona franca e dei punti franchi armonizzandolo con la legislazione normale.

Ritengo d'altra parte che questa materia, più che una fretta che può essere anche comprensibile e giustificabile, meriti, se ci mettiamo nei panni dei valdostani, ponderazione, perché l'onorevole Pajetta ha parlato di piccinerie meschine riguardo a benefici ed agevolazioni...

PAJETTA GIANCARLO. Noi proponevamo un contingente per 12 milioni di lire per i libri in lingua francese; esso è stato ridotto a dieci milioni. Questo chiamiamo piccineria meschina, non l'insieme degli aumenti.

BIMA. Se accettassimo la cifra di 5 miliardi per attrezzature e macchinari quale proposta dall'onorevole Pajetta, non sarebbe più evidentemente una piccineria meschina. Devo dire che con il problema della zona franca sono connessi interessi per la difesa dell'industria nazionale che hanno il loro peso. Per esempio, noi assistiamo ad una situazione di grave disagio in cui si trovano specialmente le industrie in Sicilia ed in Sardegna proprio per le agevolazioni ed esenzioni dal dazio, dall'imposta di fabbricazione e corrispondente imposta di confine a prodotti introdotti in zona franca in Italia e che si trovano in condizione di favore rispetto ai prodotti nazionali perché i prodotti stranieri, e non soltanto quelli del MEC, anche dei paesi terzi, vengono a fare di fatto concorrenza, per le esenzioni, ai nostri prodotti nazionali.

È un tema, onorevole Pajetta, sul quale non si dovrebbe neppure discutere, data la poca rilevanza che hanno queste cifre: 25 milioni, prima, di attrezzatura per l'agricoltura, 75 milioni adesso nel testo approvato dal Senato; ma certo che se questa cifra fosse elevata a 5 miliardi come vuole lei...

PAJETTA GIANCARLO. Io non ho chiesto questo. Qui vi è una voce che riguarda le attrezzature per l'agricoltura ed è fissata la cifra di 75 milioni. Noi avevamo chiesto cento, quindi una differenza di 25 milioni.

I 5 miliardi sono un'altra cosa! Noi non chiediamo che quei 75 milioni diventino 5 miliardi, ma chiediamo che diventino 100 milioni. I 5 miliardi, è chiaro, riguardano un'altra voce, e non le attrezzature per l'agricoltura, trattori e via dicendo.

BIMA. D'accordo, è un'altra voce. Però, poiché non vi è una clausola per la quale la produzione debba essere salvaguardata, se noi accettassimo la sua proposta, creeremmo naturalmente delle difficoltà. Non posso dunque non sottolineare che il problema non è così facile e così semplice come l'onorevole Pajetta sostiene. Pertanto, ritengo sia da accogliere il disegno di legge il quale, in ogni caso, migliora la situazione esistente. Per tale motivo, mi dichiaro contrario alla proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Pajetta.

MATARRESE. Io mi dichiaro favorevole alla proposta di sospensiva.

Fino a ieri, avevamo delle idee in proposito, che mi sono anche permesso di esprimere privatamente all'onorevole Zugno. Fra ieri e oggi si constata l'esistenza di un pronunciamento sulla materia da parte del Consiglio regionale valdostano. Al Senato, il Governo si è trincerato dietro il perfetto accordo che vi sarebbe stato sulla legge fra la Regione (non meglio identificata) ed il Governo centrale stesso. Oggi invece si apprende che trentacinque deputati valdostani hanno approvato un diverso ordine del giorno, significativo dell'atmosfera esistente nella Regione a un anno di distanza dai famosi fatti che tutti conosciamo. Si dice che « nelle more » il Governo dovrebbe estendere le voci ed i quantitativi. A me sembra che ci troviamo proprio « nelle more », e che quindi siamo nel momento opportuno per evitare che altro tempo passi ed altra polvere si accumuli di malcontento e di rancore nella Valle d'Aosta. Se il Governo lo volesse, basterebbe una sola settimana per procedere alle consultazioni e per promuovere una legge che potrebbe in breve volgere di tempo essere approvata anche dal Senato. Ecco dunque che la sospensiva può servire ad accogliere le deliberazioni espresse nella Regione da quella maggioranza che oggi la governa.

In Val d'Aosta esiste la dimostrazione di come si creino i problemi di frontiera. In questo momento voi ne state creando uno là dove non era. Io conosco molto bene la Valle

d'Aosta e posso dire che da qualche anno a questa parte si va creando in essa una certa atmosfera, originata dai rapporti fra la Regione ed il Governo centrale. Vogliamo fare qualche passo per distendere detta atmosfera, che anche i giornali (come *La Stampa*) definiscono molto tesa? Vogliamo fare un primo passo, visto che in 19 anni non si è fatto molto? Ciò costerebbe solo qualche giorno di rinvio, che tra l'altro farebbe bene e alla Regione e allo Stato. Di conseguenza, faccio appello ai colleghi perché accedano alla proposta di sospensiva, rispondente ad uno scopo raggiungibile e concreto.

TROMBETTA. Ammesso che il Governo sia in ritardo nella realizzazione della zona franca; ammesso che, contrariamente a quanto ha affermato l'onorevole Bima, la zona franca si sarebbe potuta realizzare, volendo, anche al di fuori della regolamentazione della nuova legge doganale; dobbiamo tuttavia constatare che non si è fatto niente. Pertanto, tutto sommato, anche noi pensiamo che — giunti a questo punto — sia il caso di aspettare la nuova legge delega, che forse nella prossima settimana giungerà alla nostra Commissione per l'inizio della discussione. In questa occasione, si potranno forse introdurre determinate indicazioni per la specifica zona che dovrebbe caratterizzarsi in modo particolare proprio perché zona di confine e con determinate tipiche esigenze tecniche e funzionali.

Constatato questo, però, mi pare che il provvedimento al nostro esame sia opportuno. Mi dichiaro pertanto contrario alla proposta di sospensiva, e desidero spiegare le mie ragioni.

Il disegno di legge trae ispirazione dal dovere governativo di venire incontro, in mancanza della zona franca, alla popolazione ed ai suoi consumi, con le facilitazioni sostanzialmente previste dalla zona franca. Agli effetti del *quantum* dei contingenti, a me non pare che il problema risieda nella necessità di aprire un dialogo con gli interessati. Si tratta invece di effettuare un calcolo molto semplice, partendo dalla volontà di dare alla popolazione quei vantaggi che essa potrebbe avere essendo in una zona franca. Ai 105.000 abitanti della Valle d'Aosta, aggiungiamo quella popolazione turistica che, pur fluttuante, si traduce in una presenza costante: giungiamo così a 150.000 abitanti. Il problema, in questo modo, non è più politico, bensì tecnico. Anzi, il problema politico attiene ad una nostra grave responsabilità: quella di non creare il *boomerang* del contrabbando

(concedendo più caffè o più zucchero) come purtroppo sta accadendo a causa dei carenti controlli esistenti.

Dunque, il problema si sposta sul piano tecnico: basta fare un calcolo. Non sono in grado di contestare o sostenere i contingenti proposti dal Governo né quelli proposti dall'onorevole Pajetta; tuttavia, ritengo che esista la base per stabilire un adeguato criterio. Per esempio, anche se non ho controllato tutte le voci, sono senz'altro in grado di affermare che la voce « zucchero » è giustamente calcolata dal Governo e calcolata in eccesso, invece, dall'onorevole Pajetta. Se calcolate 150 mila abitanti e 26 chili di consumo medio *pro capite* annuo, arrivate a 39 mila quintali; quindi il Governo ha calcolato bene, nella sua proposta, con un margine di mille quintali. Ma, badate bene, nei 26 chili *pro capite* è compresa l'industria.

Se scendo al caffè, invece, dove si esercita maggiormente il contrabbando, io trovo enorme il contingente stabilito dal Governo in 6 mila quintali, perché il consumo medio in Italia è di un chilo e mezzo per persona ad anno. Ebbene, voglio raddoppiarlo a tre chili: ottengo in totale 2 mila quintali e rotti; quindi il Governo concede ben 4 mila quintali in più.

Concludo dicendo che non è questione di negoziare e per questa ragione non vedo come possa essere utile la sospensiva. La responsabilità è nostra...

MATARRESE. Chiediamo la sospensiva sulle voci che non ci sono.

TROMBETTA. È vero che, per esempio, non sono contemplate le sigarette, ma io mi oppongo alle sigarette. Credo che non ci siano zone con un trattamento di questo genere, e d'altra parte noi sappiamo anche quali sono le condizioni della finanza pubblica e quindi dobbiamo essere un po' cauti.

Per questa ragione dico che la sospensiva è inutile, e che invece dovremmo fare qui un utile dibattito tecnico considerando anche le voci che il Governo non ha preso in considerazione e quelle che sono invece comprese nella proposta Pajetta.

ZUGNO, *Relatore*. Devo dire che la sospensiva è veramente poco opportuna perché è vero che è intervenuto questo telegramma, ma è altresì vero che questo disegno di legge è stato presentato dal Governo d'accordo con le autorità regionali. Se poi i pareri si modificano...

PAJETTA GIANCARLO. Forniteci un documento dal quale risulti l'accordo.



ZUGNO, *Relatore*. Ma in ogni momento ci possiamo trovare con un certo documento e poi interviene una modifica.

PAJETTA GIANCARLO. Ma io non vedo il precedente accordo.

PRESIDENTE. Risulta anche dal telegramma.

ZUGNO, *Relatore*. D'altra parte ritengo, anche sotto l'aspetto tecnico, che in questo momento sia opportuno che il provvedimento, così com'è, venga approvato, anche perché non è vero che si vorrebbe umiliare la Val d'Aosta quando si parla di aumenti del 30 per cento per lo zucchero, del 45 per cento per il caffè, del 300 per cento per la benzina, del 100 per cento per il petrolio, del 100 per cento per l'olio lubrificante, del 200 per cento per le attrezzature agricole. E tenga conto l'onorevole Pajetta che l'agricoltura si riduce a due mila ettari soltanto coltivati, quindi al tre per cento della superficie della zona che purtroppo è molto montuosa.

PAJETTA GIANCARLO. Ma bisogna partire dall'idea che si trovano al di là della linea doganale. Sembra qui che stiamo regalando qualcosa.

ZUGNO, *Relatore*. Ritengo che, dato che il provvedimento è stato concordato con la Regione e data tutta una situazione locale che mi è stata descritta e per la quale è implicata la responsabilità di tutti i partiti, e (non so se sia il caso di verbalizzare) dato che sono state approntate e distribuite le tessere con i nuovi contingenti dopo la approvazione da parte del Governo...

PAJETTA GIANCARLO. Ma in galera bisognerebbe mandarli!

ZUGNO, *Relatore*. Per i suddetti motivi ritengo si debba approvare il disegno di legge nel testo approvato dal Senato, e chi non vuole assuma le proprie responsabilità.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Presidente, onorevoli commissari, così come d'altra parte è riportato nella relazione, la revisione dei contingenti è stata chiesta appunto dagli Organi regionali ed il Governo ha valutato le richieste presentate, tenendo conto in modo particolare dell'incremento della motorizzazione, della popolazione e del turismo. È stata una attenta valutazione delle richieste formulate dal Governo regionale e si è arrivati alla formulazione del disegno di legge, che, come risulta dallo stesso telegramma letto dall'onorevole Pajetta, è stato accettato dagli Organi regionali.

Devo far presente che praticamente il provvedimento raddoppia le agevolazioni prece-

dentemente concesse, e questo è lo sforzo massimo che il Governo può fare sulla base degli stessi elementi forniti dagli Organi regionali.

Il telegramma dalla Valle in definitiva, dando per scontata l'approvazione, chiede che successivamente, anzi contemporaneamente (mi pare dica: nel contempo), il Governo prenda contatti con gli Organi regionali per esaminare la possibilità di aumentare ulteriormente i contingenti.

Devo dire che se chiedono una ulteriore valutazione, sempre mantenendo viva l'esigenza dell'attuazione della zona franca, devono fornire altri elementi che formeranno oggetto di valutazione. Sulla base degli elementi a suo tempo presentati, il Governo ha ritenuto di compiere questo ulteriore passo avanti.

Credo pertanto che si faccia l'interesse della Val d'Aosta approvando il disegno di legge ed esaminando in sede opportuna altri elementi che siano adottati.

PAJETTA GIANCARLO. Vorrei fare una domanda al Governo. Qui l'onorevole Zugno ha detto una cosa, secondo me, di una gravità senza precedenti. Se quello che ha detto corrisponde a verità dovremmo avere qualcuno in carcere.

Dichiara infatti l'onorevole Zugno che prima dell'approvazione del provvedimento il Governo regionale ha già distribuito dei documenti.

Si tratta di un atto illegale e che comporta dispendio di denaro pubblico, perché se noi toglieremo qualche voce, devono essere chiamati a rispondere e pagare.

Vorrei sapere se è vero che il Governo regionale si è permesso di stampare e distribuire le tessere tenendo conto di una telefonata della Democrazia cristiana o di una comunicazione di non so chi.

ZUGNO, *Relatore*. So che le tessere sono state stampate, ma non so se vengano utilizzate. Il mio rilievo è che tutto potrebbe essere modificato qualora eventualmente si modificasse il provvedimento.

SPAGNOLI. La questione della sospensiva, evidentemente, è condizionata dalle affermazioni dell'onorevole Zugno. Non è ammissibile che, in sede legislativa, noi oggi si debba deliberare sotto la pressione di un fatto illecito, additato per giunta come elemento valido per indurre alla reiezione della sospensiva. Ricordo che la deliberazione della Giunta regionale reca la data del 17 febbraio 1967. Non possiamo ratificare un fatto compiuto, né tanto meno decidere su una propo-

sta di sospensiva che concerne materie riservate alla sovranità del Parlamento su presione di una decisione che è stata assunta — dice l'onorevole Zugno — per deliberazione di taluni partiti.

ZUGNO, *Relatore*. Di tutti i partiti...

SPAGNOLI. Di fronte a questa situazione, si pone senz'altro la necessità di un accertamento; vogliamo avere dei dati più precisi, perché evidentemente siamo in presenza di una pressione che conculca la nostra sovranità di deliberare liberamente, senza la preoccupazione di dover intervenire per ratificare o meno una decisione della Giunta regionale della Valle d'Aosta e dell'assessorato dell'industria e del commercio. Pertanto, alle ragioni di merito che, esposte dall'onorevole Pajetta, militavano a favore della sospensiva, si aggiungono ora quelle attinenti alla assoluta gravità di simili rapporti fra Parlamento e Regione autonoma della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Pajetta.

(*Non è approvata*).

Respinta la sospensiva, si riapre la discussione generale.

SPAGNOLI. Ma siamo di fronte ad un fatto di natura penale!...

PRESIDENTE. Se il reato esiste, il rilevarlo è compito dell'autorità giudiziaria, non del Parlamento.

ZUGNO, *Relatore*. Io ho ricevuto l'informazione che tutto è stato predisposto per l'entrata in vigore del presente provvedimento. Rilevo peraltro che l'argomento è privo dell'importanza che ad esso si vuole attribuire, in quanto si tratta di un accordo regionale intervenuto fra la Regione in questione ed il Governo, relativamente ad un disegno di legge già approvato dal Senato. Arrivati a questo punto, trovo naturale che gli organi competenti predispongano i mezzi necessari, per non esserne sprovvisti al momento opportuno; né va dimenticato che nessun gruppo politico si è dichiarato contrario...

MATARRESE. Chi l'ha detto questo?

RAFFAELLI. Signor Presidente, durante la discussione è emerso per bocca del Relatore Zugno un fatto nuovo di estrema importanza e — noi aggiungiamo — di estrema gravità. La Commissione non ignora che il motivo tecnico (così chiamato dall'onorevole Zugno) per respingere la proposta di rinvio risiede nel fatto che taluni partiti in Valle d'Aosta hanno assunto delle responsabilità

che si vorrebbero celermente coprire, privando la nostra Commissione della più ampia libertà di discussione. Si è dunque appreso che il motivo tecnico consiste nella deliberazione della Giunta della Valle d'Aosta, in data 17 febbraio 1967, in cui si stabilisce di dare corso non alla stampigliatura delle tessere, ma alla distribuzione dei generi contingentati per il 1967. Non vi è dubbio che la distribuzione dei generi contingentati sia una cosa ben diversa da quell'elemento tecnico relativo alla stampigliatura delle tessere. Pertanto, i motivi da noi adottati per la sospensiva erano più che fondati. Ma, avendo la Commissione respinto questa proposta, anche per aderire al voto del Consiglio regionale (che propone una trattativa nuova, costituzionalmente corretta, con il Governo, nelle more dell'attuazione della zona franca), a noi sembra coerente — per la tutela della Valle d'Aosta e, insieme, delle prerogative del Parlamento — rimettere all'Assemblea la discussione del provvedimento.

Preannuncio che la parte politica cui appartengo si accinge a presentare alla Presidenza della Camera la richiesta sottoscritta da un decimo dei componenti la Camera stessa, per la rimessione in Assemblea dei provvedimenti nn. 3810 e 3190.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Raffaelli e sospendo pertanto la discussione sui provvedimenti nn. 3810 e 3190.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Gigliotti ed altri: Modificazioni al testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e applicazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore ed a carico degli Enti locali. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3377).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Gigliotti, Fabiani e Aimoni: « Modificazioni al testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e applicazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore ed a carico degli Enti locali ».

Il Relatore, onorevole Azzaro, ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge, già approvata dal Senato, contiene delle mo-

difiche al testo unico per la finanza locale e introduce maggiorazioni e indennità a favore e a carico degli enti locali.

Il fondamento della proposta approvata dal Senato consiste nella abrogazione della possibilità che era data al contribuente, attraverso il contenzioso tributario, di prolungare per un tempo quasi indefinito il pagamento del dovuto senza incorrere in nessun inasprimento del tributo. Si dava cioè la possibilità al contribuente ricorrente di non pagare l'imposta, senza che con ciò gliene venisse alcun danno. Si arrivava a dare la possibilità al contribuente di presentare un imponibile iscritto a ruolo per la rettifica e si lasciava immutato tale imponibile fino alla decisione.

Questo comportava un'attività imponente del contenzioso, che faceva diventare più lungo il contenzioso stesso già di per sé stesso, come tutti sappiamo, ingarbugliato, perché in Italia se ne prevedono tre gradi. Con queste modificazioni degli articoli 286 e seguenti si dà la possibilità al Comune di iscrivere a ruolo il contribuente e con le successive aggiunte si dà la possibilità di iscrivere a carico del contribuente una maggiorazione del 2,50 per cento di interessi sulle maggiori somme dovute in base alla definizione del ricorso da un determinato periodo in poi.

Devo notare che nel complesso le modifiche apportate alla proposta originaria sono accettabili, ma vi è un coordinamento a volte difettoso ed alcune norme sono di scarsa comprensione, e comporterebbero, se lasciate così, spinosi problemi di interpretazione davanti ai quali verrebbero a trovarsi gli enti locali che dovrebbero applicare la legge.

Pertanto, con questi presupposti di carattere generale, potrei illustrare la proposta di legge articolo per articolo; ma forse è meglio farlo dopo la discussione, generale in sede di esame degli articoli.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BOTTA.** Sono d'accordo sul principio che informa la proposta di legge in quanto vi è già il precedente dell'imposta erariale per la quale è dovuta una maggiorazione per interessi; e questo può essere un incentivo anche per la economia del contenzioso, ma non per le ragioni esposte dal Relatore, il quale avrebbe visto nel lavoro delle commissioni del contenzioso un'azione defatigatoria unicamente attribuita alla mala volontà del contribuente. Questo non è vero. Che l'incentivo ai ricorsi possa essere attenuato è supposto con la in-

troduzione degli interessi, ma che tutti i ritardi del contenzioso si debbono attribuire al contribuente non è esatto.

Io sono andato nel 1966 avanti la commissione centrale a discutere dei ricorsi i cui accertamenti risalivano al 1947. Che colpa ne ha il contribuente se le more di questo giudizio hanno comportato questo ritardo?

Sono d'accordo comunque sulle modifiche introdotte per parificare la procedura sia per gli Enti locali che per l'erario; però mi pare che con l'articolo 297-*sexies*, ultimo comma, si dice che rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 275-*bis* del testo unico, il quale stabilisce che le maggiorazioni previste per interessi vanno a profitto dell'Erario. Allora perché parliamo di tutela degli Enti locali? Dobbiamo emendare l'articolo nel senso di stabilire che gli interessi di mora devono, per quanto riguarda i tributi di competenza degli Enti locali, andare a favore di questi ultimi, e non costituire un indebito arricchimento a danno dei comuni ed a favore dello Stato.

Sono infatti i comuni che soffrono di questi ritardi e devono ricorrere a mutui e quindi al pagamento di interessi, ed è quindi giusto che vengano rifusi questi danni attraverso il pagamento degli interessi. Questo riguarda anche le sovrimposte ICAP. Vi sono poi delle incongruenze che il relatore ha già adombrato e che si riserva di discutere, ma ne ho rilevate anche io e mi riservo pertanto di riprendere la parola in sede di esame degli articoli.

**RAFFAELLI.** Mi pare di aver inteso che il Relatore ha un certo numero di osservazioni da fare, relative anche alla formulazione del progetto di legge. Così pure il collega Botta. Mi chiedo se non sarebbe preferibile, proprio per la celerità dei nostri lavori, che il Relatore formulasse per iscritto le osservazioni e le modifiche che intende apportare, facendole poi conoscere (si tratta di materia tecnica che va studiata — mi pare — avendo un minimo di tempo). Il provvedimento si potrebbe porre all'ordine del giorno della prossima seduta ed approvare, così, senza una discussione troppo lunga.

**AZZARO, Relatore.** Le osservazioni sono relative a chiarimenti che il Governo potrebbe dare.

**PRESIDENTE.** Direi, allora, di affrontarle subito. Se poi sorgerà la necessità di farlo, rinvieremo. Dichiaro chiusa la discussione generale.

**GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Debbo innanzi tutto far presente che

il testo originario della proposta di legge è stato completamente modificato dal Senato, in seguito ad un lavoro svolto da una piccola commissione composta dal Relatore, dal senatore Gigliotti e da me, insieme a tecnici del Ministero delle finanze. Sembra, tuttavia, che nella stampa del provvedimento, alla tipografia del Senato, siano venuti fuori alcuni errori nei vari articoli. Una serie di « e » diventata « o » è viceversa. Si tratta, dunque, di questioni tecniche che possono essere riviste in breve tempo, anche se, essendo numerose, alle stesse non si può ovviare evidentemente in sede di coordinamento. È assolutamente necessario farlo in Commissione e quindi rinviare il provvedimento al Senato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

**ART. 1.**

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 286 del testo unico della Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti come segue:

« Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, e rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denunce, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali.

Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operate sulla base delle denunce iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica.

Possono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente e quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'articolo 277, nonché le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.

Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza ».

**AZZARO, Relatore.** Credo che il punto fondamentale dell'articolo 1 sia quello relativo alla iscrizione a ruolo in base anche alle partite iscritte per l'anno precedente.

Nei ruoli principali erano inizialmente incluse tutte le partite già definite e la parte non contestata, mentre erano tolte dai ruoli principali le rettifiche che il comune intendeva apportare. Successivamente è stata data al comune la possibilità di operare dette rettifiche non entro il novembre dell'anno precedente, prima della compilazione del ruolo, ma entro il 30 giugno dell'anno successivo cui si riferiscono i ruoli principali. Il comune, quindi, si trovava nella necessità di espungere le partite che intendeva rettificare, per includerle, soltanto quando fossero definite, nei ruoli suppletivi, chiamati di seconda serie.

Con la presente modificazione si dà al comune la possibilità di iscrivere quelle partite che vuole rettificare, nei limiti dei precedenti accertamenti, talché non vi siano più delle partite che il comune stesso non riesce ad includere nei ruoli principali o nei ruoli suppletivi, solo perché ancora il contenzioso procede.

Vi è poi il terzo comma dell'articolo 1 che così recita: « Possono inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente e quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'articolo 277... ». Vi è, quindi, una discrezionalità del comune, discrezionalità che assumerà un'enorme importanza allorché dovranno essere inclusi nel provvedimento gli interessi da pagare. Poiché detti interessi decorreranno dal momento in cui avverrà la rettifica — d'ufficio o a richiesta del contribuente — e da quello in cui avverrà l'iscrizione a ruolo, se quest'ultima, per i due terzi (cioè in base al penultimo comma dell'articolo 272), non dovesse effettuarsi per colpa del comune la responsabilità non sarebbe più del contribuente ma dell'ente locale. Talché il contribuente avrebbe facile occasione di rivolgersi al magistrato per dire: « non è mia la responsabilità della non iscrizione; non debbo quindi pagare gli interessi del 2,50 per cento ».

Direi che tale incongruenza assume importanza primaria. Si guardi poi all'ultimo comma. A me pare che lo stesso sia perfettamente inutile. Quale che sia, infatti, lo sfasamento nel tempo, non appena la Commissione di prima istanza ha deciso, il contribuente ha 30 giorni per rivolgersi alla Giunta provinciale ed amministrativa. Se così non fa, peraltro, resta fermo l'imponibile stabilito dalla commissione di prima istanza. Ed allora, che significato ha quest'ultimo comma? Desidererei notizie e chiarimenti al riguardo.

GIOIA. *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Onorevole Presidente, forse sarebbe il caso di accordarci per il seguito dei lavori; perché due sono i casi: o le richieste si avanzano in seduta plenaria, ed allora rispondo, oppure, se si deve fare il comitato ristretto...

RAFFAELLI. Io ho già espresso il mio parere in merito. Si potrebbe dar vita ad un comitato, così come si è fatto al Senato.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo può rimanere stabilito che si rinvia la discussione del provvedimento ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

Mi riservo di nominare il comitato ristretto, così come proposto.

#### **Discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto ((3695)).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto ».

Il Relatore, onorevole Bassi, ha facoltà di svolgere la relazione.

BASSI, *Relatore.* L'amministrazione del lotto ha urgenza di accrescere il personale e le norme vigenti dal 1940 sono in contrasto con tutta la normativa attuale per il reclutamento del personale dello Stato.

Sono criteri addirittura borbonici. Era previsto un pubblico concorso per soli titoli ed i concorrenti idonei erano nominati aiuto ricevitore e per tre mesi dovevano prestare servizio senza remunerazione e poi dovevano presentarsi ad un successivo concorso per esami con prove orali e scritte, con la possibilità di ripeterlo per tre volte successive a distanza di un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi di volta in volta.

Il disegno di legge stabilisce praticamente dei concorsi pubblici per esami con tutte le norme vigenti per il reclutamento del personale dello Stato. Credo pertanto che possa senz'altro avere l'approvazione della Commissione.

L'articolo 1 stabilisce pubblici concorsi per esami, con la sola eccezione per cui si rinvia all'articolo 9 che prevede la riserva di un terzo dei posti a favore degli avventizi, che sono sottoposti a semplice colloquio e per i quali non vi è un limite di età. L'articolo 2 stabilisce delle maggiorazioni al limite d'età per casi particolari. L'articolo 3 riguarda la

composizione della commissione d'esame; l'articolo 4 le modalità e le materie di concorso; l'articolo 5 i titoli preferenziali a parità di merito e di graduatoria; l'articolo 6 la pubblicazione, validità della graduatoria, l'aumento del quinto; l'articolo 7 stabilisce nuove forme di giuramento; l'articolo 8 il ruolo. L'articolo 9 attiene alle prove riservate per un terzo dei posti a favore degli avventizi. L'articolo 10 infine abroga tutte le disposizioni della vecchia normativa in contrasto con le nuove norme.

Propongo pertanto alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SOLIANO. In linea di massima concordo sull'opportunità del provvedimento, che tende a migliorare una situazione veramente intollerabile. L'unica obiezione da fare è all'articolo 1, ultimo comma, che dovrebbe essere soppresso perché non riesco a vedere le ragioni della facoltà data al Ministro, tenuto conto che esistono delle commissioni esaminatrici che devono esercitare le funzioni ivi indicate.

Non capisco neppure come il Ministro delle finanze possa ammettere a concorso dei candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti.

Mi pare quindi che per il suo contenuto questo ultimo comma sia inutile e che sia più giusto demandare anche le funzioni in esso menzionate alla commissione esaminatrice.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Quel « può » significa che, se si tratta di una mancanza di documenti dovuta a dimenticanza, si può provvedere.

SOLIANO. Nel comma è scritto che il ministro « può » escludere (e quindi « può » anche ammettere) « soltanto per difetto dei requisiti prescritti ». Ma se c'è difetto dei requisiti, non è onesto ammettere candidati!

BASSI, *Relatore.* Poiché l'ammissibilità è demandata alla commissione e sappiamo che avviene spesso che vi sia una mole enorme di domande, se gli uffici del ministero compiono un esame preliminare ed il ministro avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 1 opera le esclusioni, evidentemente il compito sarà alleggerito.

SOLIANO. Questa funzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 deve essere esercitata dalla Commissione. Se si riscontrino deficienze di requisiti il ministro « deve » escludere, non « può ».

ZUGNO. Parlo in relazione a quanto ha detto l'onorevole Soliano. La facoltà al ministro di esclusione è data per agevolare la commissione, in quanto la competenza è veramente della commissione che dovrebbe esaminare tutta la documentazione. Ma lo scopo del disposto è quello di aiutare la commissione agevolandone il lavoro. E, dove in modo patente manchino i requisiti, il Ministro può operare l'esclusione, in quanto il suo compito è solo quello di « sgrossare » il lavoro delle commissioni. Tutti gli altri casi e quelli incerti la commissione avrà una ulteriore possibilità di esaminarli e di eliminare i candidati. Quindi il « può » si riferisce alla possibilità della commissione di fare la disamina di tutti i candidati ed escludere quelli che non posseggono tutti i requisiti. È solo uno degli elementi per arrivare ad un più rapido esame dei candidati. Si tratta quindi di una collaborazione fra Ministro e commissione.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che il Ministro delle finanze è quegli al quale è dato il potere di escludere dal concorso i candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti, e tutto questo deriva da una giurisprudenza affermatasi in questi ultimi tempi e di cui ho conoscenza diretta per aver preso parte ad alcuni concorsi presso enti locali.

Un tempo erano le Commissioni che provvedevano alla esclusione dei candidati; oggi si viene affermando il principio secondo cui la commissione propone l'esclusione di un candidato quando lo stesso non abbia i requisiti richiesti, ma a prendere il provvedimento è la Giunta comunale, in caso di salariati, o il Consiglio comunale, se trattasi di impiegati. Io credo, dunque, che l'aver delegato al Ministro il compito di pronunciare l'esclusione si ricolleggi a questo principio della giurisprudenza.

Ritengo anch'io che il « può » abbia carattere limitativo e non estensivo.

BASSI, *Relatore*. Il decreto, poi, deve essere motivato e notificato agli interessati. Mi pare che vi siano tutte le possibili garanzie per i concorrenti.

SOLIANO. Fino ad un certo punto. Io posso capire quanto detto dall'onorevole Presidente, ma allora perché non diciamo che il Ministro prende il provvedimento su proposta della Commissione? A me pare che si lascia al Ministro una facoltà discriminatoria: egli può escludere o meno, a suo insindacabile giudizio, chi ritenga di escludere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

La nomina ad aiuto ricevitore del lotto si consegue mediante concorso pubblico per esami, salvo il caso di cui al successivo articolo 9 della presente legge.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Per ottenere l'ammissione al concorso per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; per le categorie dei candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) buona condotta;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

5) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Gli aiuto ricevitori aggiunti, coloro che pur non rivestendo tale qualifica abbiano riportato l'idoneità nel concorso previsto dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, e i commessi avventizi del lotto sono ammessi, prescindendosi dai limiti di età, al primo concorso successivo alla pubblicazione della presente legge.

Il Ministro per le finanze può, con decreto motivato, disporre l'esclusione dal concorso, soltanto per difetto dei requisiti prescritti. Agli interessati deve essere data notizia dell'esclusione.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In ordine all'ultimo comma dell'articolo è stato fatto presente che la sostanza della norma coincide con le norme che riguardano tutti gli altri concorsi banditi dallo Stato, cioè riguarda l'esame preliminare delle domande fatto dagli uffici. Quando si riscontra la mancanza di uno dei requisiti prescritti, ed è quindi inutile far partecipare il candidato al concorso, il Ministro dispone la esclusione dal concorso, salvo il diritto dell'interessato a ricorrere ove ritenga che sia stato leso un suo diritto.

Si potrebbe pertanto eliminare la parola « può » e dire « il Ministro per le finanze, con decreto motivato, dispone... ».

PRESIDENTE. Per convergente iniziativa del deputato Soliano e del rappresentante del Governo è stato presentato il seguente emendamento:

« All'ultimo comma sostituire le parole: può, con decreto motivato, con le parole: con decreto motivato, dispone ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che con la modifica testé adottata risulta così formulato.

#### ART. 1.

La nomina ad aiuto ricevitore del lotto si consegue mediante concorso pubblico per esami, salvo il caso di cui al successivo articolo 9 della presente legge.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Per ottenere l'ammissione al concorso per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; per le categorie dei candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) buona condotta;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

5) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Gli aiuto ricevitori aggiunti, coloro che pur non rivestendo tale qualifica abbiano riportato l'idoneità nel concorso previsto dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1952, n. 40, e i commessi avventizi del lotto sono ammessi, prescindendosi dai limiti di età, al primo concorso successivo alla pubblicazione della presente legge.

Il Ministro per le finanze, con decreto motivato, dispone l'esclusione dal concorso, soltanto per difetto dei requisiti prescritti. Agli interessati deve essere data notizia dell'esclusione.

Darò lettura dei successivi articoli, per i quali non sono stati presentati emendamenti e sui quali nessuno ha chiesto di parlare, e li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 2.

Il limite di età di 32 anni stabilito dall'articolo precedente è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla stessa data.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dal numero 2 dell'articolo precedente, purché complessivamente non si superino i limiti di età ivi fissati.

(È approvato).

#### ART. 3.

L'Amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso.

È in facoltà dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti disponibili alla data

del bando, anche quelli che si faranno vacanti nel personale di ruolo, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio del personale stesso e delle promozioni da aiuto ricevitore a ricevitore, nel semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

Le nomine a tali posti in eccedenza sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro delle finanze, è composta dall'Ispettore generale per il lotto e le lotterie ovvero da altro funzionario pari grado in servizio presso l'ispettorato generale per il lotto e le lotterie e da tre funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso l'ispettorato medesimo.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva, in servizio presso detto ispettorato con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Il colloquio previsto dall'articolo 9 della presente legge è sostenuto davanti ad una Commissione di composizione conforme a quella di cui ai commi precedenti.

(*E approvato*).

#### ART. 4.

Gli esami del concorso per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto consistono in due prove scritte ed in una orale.

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta ufficiale*.

Le prove scritte vertono: la prima su un componimento di italiano e la seconda su un problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto della seconda prova scritta, sulle seguenti materie:

nozioni sulle disposizioni che regolano il servizio del lotto e sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria;

nozioni sulla Costituzione italiana e sulla storia d'Italia dal 1815.

Le prove scritte si svolgono contemporaneamente presso le intendenze di finanza, sedi di estrazione; quella orale è sostenuta a Roma presso il Ministero delle finanze, ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Per lo svolgimento delle prove scritte presso le sedi di estrazione è costituito un comitato di vigilanza, presieduto dall'intendente di finanza e composto da un funzionario designato dal Ministero e da altri due nominati dall'intendente.

Funge da segretario un funzionario dell'intendenza.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che riportino una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati devono conseguire almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è data dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

(*E approvato*).

#### ART. 5.

Nei concorsi per la nomina ad aiuto ricevitorie del lotto sono preferiti a parità di merito:

- 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;



10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione del lotto;

18) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

(È approvato).

#### ART. 6.

Espletate le prove di concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del personale del lotto. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di conferire i posti medesimi nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad altrettanti candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Coloro che hanno conseguito la nomina ad aiuto ricevitore del lotto decadono dalla nomina stessa qualora non assumano servizio entro il termine stabilito.

(È approvato).

#### ART. 7.

L'aiuto ricevitore del lotto prima di assumere servizio deve prestare giuramento davanti all'intendente di finanza, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene ».

Il rifiuto di prestare giuramento importa la decadenza dalla nomina.

(È approvato).

#### ART. 8.

Gli aiuto ricevitori sono inquadrati in apposito ruolo che costituirà la base per la nomina a ricevitore.

(È approvato).

#### ART. 9.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto possono, prescindendosi dai limiti di età, acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore dopo l'esito favorevole di un esame consistente in un colloquio vertente in materia di servizio ».

Le unità di detto personale che possono acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore non possono essere superiori al numero corrispondente al terzo dei posti non coperti ai fini dell'organico di cui all'articolo 1 della citata legge 4 febbraio 1958, n. 40, salva

l'osservanza delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e categorie assimilate.

Il colloquio è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

#### ART. 10.

Sono abrogati gli articoli 66 e 69 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni e gli articoli 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 e 188, del regolamento sul lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1950, n. 1077, e successive modificazioni, nonché tutte le norme in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Discussione della proposta di legge Dosi:

**Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati (3582).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta n. 3582, di iniziativa del deputato Dosi, « Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati ».

Il relatore, onorevole Castellucci, ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, stanti i notevolissimi ritardi che avvenivano nel rimborso di oneri fiscali all'esportazione (dazio, IGE, imposta di fabbricazione), nel 1964, per agevolare la ripresa delle esportazioni e quindi migliorare la bilancia dei pagamenti si ritenne di snellire la procedura di detti rimborsi. Il decreto n. 338 del 5 marzo 1964, intervenne appunto a modificare gli articoli 53 e 260 del regolamento di esecuzione della legge doganale del 13 febbraio 1896, n. 65.

Detto articolo 53 comportava l'applicazione di speciali modelli di dichiarazione doganale (modelli A55, S1, S2 e S3), che venivano forniti esclusivamente dall'amministrazione finanziaria.

La modifica apportata all'articolo 260 riguarda la procedura del rimborso; si prevede cioè la possibilità che gli intendenti di finanza procedano al rimborso del dazio e dell'IGE senza preventiva omologazione della bolletta da parte della dogana.

Il provvedimento si è dimostrato efficace ed ha prodotto dei buoni risultati.

In detto decreto venne omissis di dire che, per stretta analogia, tale procedura semplificata doveva essere estesa al rimborso dell'imposta di fabbricazione filati, imposta che viene accertata e riscossa dall'UTIF. Il tutto è accaduto in quanto si trattava di modificare non un regolamento soltanto, come prima detto, ma anche quello per l'applicazione del rimborso a discarico dell'imposta di fabbricazione, che era stata istituita con decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Ora si può procedere all'estensione di cui trattasi attraverso un'interpretazione per stretta analogia. Ed ecco quindi il provvedimento al nostro esame con il quale si modificano gli articoli 3 e 40 del decreto legislativo 18 marzo 1952 che modificava a sua volta la legge istitutiva dell'imposta fabbricazione filati. Si prevede anche qui il rimborso dell'IGE e del dazio, da parte dell'UTIF, senza la preventiva omologazione della bolletta da parte della dogana.

Non vi è nessuna diversità con quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica del 1964, sopra ricordato. Mi pare dunque che per stretta analogia noi si possa votare la estensione di cui trattasi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOTTA. La proposta di legge tende a colmare una effettiva lacuna e sono d'accordo sull'approvazione, ma vorrei fare una raccomandazione al Governo: cerchiamo di snellire le procedure burocratiche dove il lavoro è enorme ed i funzionari sono in numero assolutamente inadeguato. In un ufficio un solo funzionario, con l'ausilio di un impiegato, deve sbrigare 10 mila bollette al mese, e non ce la fa. I fondi inoltre non arrivano con la dovuta celerità. Si tratta di somme già introitate dallo Stato che dovrebbero essere prontamente rifuse.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge, atteso che mira unicamente a snellire la procedura.

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1967

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

**ARTICOLO UNICO.**

Quando per l'esportazione dei filati e relativi manufatti e confezioni, ammessi dalle disposizioni vigenti al rimborso dell'imposta di fabbricazione con il sistema del discarico, sia seguita da parte degli esportatori la procedura indica all'articolo 53, penultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1964, n. 338, si prescinde dalla prevista omologazione delle bollette doganali.

In tale caso la domanda per ottenere il discarico dell'imposta di fabbricazione è presentata direttamente all'UTIF competente per territorio il quale, constatata la regolarità formale della documentazione, provvede al discarico e trasmette contemporaneamente copia della bolletta alla dogana che è in possesso della matrice, perché sia a questa contrapposta. Ove, in tale occasione, la dogana rilevi discordanze o altre anomalie, ne avverte subito l'UTIF che provvede alle necessarie rettifiche.

In ogni caso, effettuata l'operazione di discarico, la domanda ed i relativi documenti saranno uniti alla prescritta contabilità a giustificazione dello sgravio accordato.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti discussi nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico i risultati della votazione: Disegno di legge n. 3695:

« Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto ».

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Proposta di legge n. 3582:

Dosi: « Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati ».

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Astolfi Maruzza, Bima, Botta, Buzzetti, Castellucci, De Ponti, Spagnoli, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Mariconda, Matarrese, Napolitano Francesco, Bigi, Veronesi, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tambroni, Trombetta, Turnaturi, Vespignani, Zugno.

*E in congedo:*

Vicentini.

**La seduta termina alle 12,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO